

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1429</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RIGHETTI e ORLANDI

*Presentata il 21 dicembre 1972*

Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, si vorrebbe sanare una grave disparità di trattamento, venutasi a creare, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei confronti di un gruppo di ufficiali provenienti dalla PAI.

Sciolto il Corpo PAI con decreto luogotenenziale del 15 febbraio 1945, n. 43, questi ufficiali transitarono, con il grado di tenente nella pubblica sicurezza e furono inquadrati e posti in ruolo dopo l'ultimo pari grado, che in molti casi aveva l'anzianità assoluta di molto inferiore.

Detti ufficiali invece avrebbero dovuto essere inquadrati come capitani; ma nei loro confronti non fu applicata né dal Corpo di provenienza la legge n. 1689, articolo 5 del 14 dicembre 1942, né dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la legge n. 376 del 5 aprile 1943 che estendeva agli ufficiali del Corpo per la durata della guerra, la permanenza minima nei gradi ai fini della progressione di carriera.

L'applicazione dell'una o dell'altra legge avrebbe comportato la promozione a capitani

del gruppo in parola e il loro conseguente inquadramento nella pubblica sicurezza con questo grado.

La progressione della loro carriera sarebbe stata quindi la seguente:

capitani in data 1° dicembre 1944;  
maggiori in data 1° febbraio 1951;  
tenenti colonnelli in data 1° luglio 1957.

Lo scrutinio per loro al grado di colonnello sarebbe avvenuto in data 16 marzo 1963.

I più fortunati del gruppo invece (soltanto due) sono stati scrutinati a colonnello nei primi mesi del 1967.

Per sanare gli accertati danni gli ufficiali furono inclusi nella proposta di legge n. 159 che intendeva ricostruire la carriera:

agli ufficiali, sottufficiali e guardie appartenenti alle soppresse milizie stradale e portuale;

agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dalla PAI.

Quando la proposta fu approvata come legge col n. 225 del 27 febbraio 1963 gli ufficiali e sottufficiali della PAI furono esclusi

per « evidente mero errore materiale » come fu giustificato in sede di discussione alla II Commissione parlamentare (seduta del 31 gennaio 1963).

Per sanare « l'evidente sperequazione » a favore del gruppo furono presentate altre due proposte di legge ed esattamente:

la n. 581 del 12 ottobre 1963 di iniziativa del deputato Russo Spina ed altri;

la n. 1499 del 15 dicembre 1965 di iniziativa dei senatori Lepore, Battaglia ed altri.

Entrambe le proposte non ebbero esito favorevole.

Ma la progressione di carriera di questo gruppo prima che da queste disavventure, è stata ritardata dalla sospensione dei concorsi per il grado di maggiore operata dal Ministero dell'interno dall'anno 1950 al 1955.

I componenti del gruppo senza loro colpa hanno quindi sostato nel grado di capitano per 10 anni, mentre già nel 1952 avrebbero potuto partecipare al concorso.

La presente proposta non vuole essere un provvedimento settoriale che anzi viene a completare il quadro di altre richieste di ricostruzione di carriera avanzate da altri gruppi di ufficiali ed oggetto delle proposte di legge:

837 Canestrari ed altri;

1466 Canestrari e Girardini;

2158 Mattarelli ed altri;

2166 Napoli ed altri;

2592 de Meo;

2651 Napoli, Mezza Maria Vittoria ed altri,

tutte unificate nella proposta di legge n. 72 del 25 maggio 1972 dei deputati Mattarelli, Berloffia ed altri.

Neanche questa ultima proposta fa alcuno cenno della posizione dei suddetti ufficiali PAI che pure erano stati ascoltati dai componenti della II Commissione.

Essi sono tutti ex combattenti, decorati al valor militare, alcuni hanno sofferto lunghi anni di prigionia ed altri si sono distinti nella difesa di Roma contro i tedeschi.

Transitati dalla PAI nella pubblica sicurezza per più di 25 anni hanno dato il loro contributo per l'organizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza reggendo con riconosciuta perizia comandi impegnativi e meritando encomi per l'opera svolta in situazioni di emergenza.

La invocata ricostruzione non arreca alcun danno o scompiglio alla consolidata gerarchia dei quadri ufficiali perché quelli che erano loro colleghi all'atto del transito nella pubblica sicurezza hanno già raggiunto i vertici della carriera e potranno prestare servizio per molti anni ancora essendo più giovani di età.

Il gruppo in parola invece è per la maggior parte già in pensione (qualcuno con il grado di tenente colonnello) o a disposizione con il grado di colonnello.

Per queste ragioni obiettive che hanno un valore morale e sociale i proponenti sperano che la presente proposta di legge trovi da parte del Parlamento piena adesione ed approvazione come atto di giusta riparazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, sono estese agli ufficiali provenienti dal disciolto Corpo Polizia Africa Italiana (PAI) immessi nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il grado di tenente che non abbiano beneficiato nel Corpo di provenienza del disposto dell'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376, che stabiliva per la durata dello stato di guerra la permanenza minima nei gradi.